

Dipartimento 6 Agricoltura Foreste e Forestazione Settore 1 Servizio

Il responsabile del procedimento

Area Territoriale Settentrionale Gestione Vincolo Idrogeologico

Cosenza, 04 Settembre 2013 Pos. V-1-A Prot. n. 5 7 9 5

Enel Distribuzione

GRUPPO ENEL – DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI MACRO AREA TERRITORIALE SUD ZONA DI CASTROVILLARI Via Padre Pio da Pietralcine n. 14 87012 Castrovillari [CS]

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali CORPO FORESTALE DELLO STATO Comando Provinciale Piazza 11 Settembre Palazzo degli Uffici 87100 Cosenza

OGGETTO: art. 121 R.D. n. 1755 12.12.1933 Testo Unico sulle acque e impianti elettrici ☐ Sfrascamento e Capitozzatura piante in prossimità con la linea MT 20 KV ☐ Enel Distribuzione — GRUPPO ENEL — DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI MACRO AREA TERRITORIALE SUD ZONA DI CASTROVILLARI Via Padre Pio da Pietralcine n. 14 87012 Castrovillari [CS] ☐ PRESA ATTO RICHIESTA NULLA-OSTA.

1. Procedimento Prot. n. 5330-13 Pos. V-1-A del 05 Agosto 2013
Competenza: Enel Unità Operativa Castrovillari
linea MT 20 KV denominata "Mantinera", ricadente nel territorio di comuni di: Praia a Mare e San Nicola Arcella [CS].

Si fa riferimento alla richiesta segnata a margine, datata 1 Agosto 2013, e ricevuta al protocollo generale in data 05 Agosto 2013, sottoscritta in forma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 82/05, dal Responsabile Enel Distribuzione della Zona di Castrovillari, il Signor MAZZONE Albino, altresì presentate dal delegato di questi, il Geom Guido Maurizio, come generalizzati e domiciliati in atti;

VISTO.

- ✓ la RELAZIONE TECNICA, con allegata Corografia in Scala 1: 20.000 delle zone interessate prodotta in atti, e riguardante gli interventi che verrebbero ad essere realizzati lungo ciascuna delle linee MT 20 KW indicate in oggetto;
- ✓ I' art. 121 del R.D. n. 1755 12.12.1933 Testo Unico sulle acque e impianti elettrici;
- √ I' art. 22 comma 6 delle PMPF approvate con DGR n. 218 del 20 Maggio 2012, pubblicate sul BUR del 13/0772012, e in vigore dal 14 Luglio 2012;

che, agli effetti del disposto comma 6 dell'art. 22 Finalità e criteri dei tagli boschivi delle PMPF, salvato il disposto art. 121 del R.D. n. 1755 /1933: "... omissis ... I tagli destinati ad assicurare l'efficienza e la sicurezza ... omissis ..., delle aree di pertinenza di elettrodotti, ... omissis ... e per l'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità, devono essere autorizzati dal competente Servizio Area Territoriale, sulla scorta di uno specifico progetto di taglio redatto da dottore agronomo o forestale ... omissis ...", altresì che, per come fissato dal comma 7, per i tagli nei boschi appartenenti ai Comuni o altri Enti, si osserverà la procedura prevista dal capitolato d'oneri, che è parte integrante del progetto di taglio ... omissis ...";

DATO ATTO, che il R.D. 12.12.1933 Testo Unico sulle acque e impianti elettrici, all' art. 121, tra l'altro, stabilisce, viceversa, che la servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di : "... omissis ... c] tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità del conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti ... omissis ...";

CONSIDERANDO che, per come dedotto dall'istanza/e presentata/e e ricavato dalla RELAZIONE TECNICA, allegata alla stessa, sembrerebbe che l' intervento che verrebbe ad essere eseguito, riguarderebbe, esclusivamente, la messa in pratica l'esecuzione delle operazioni assentite dal citato disposto art. 121 del R.D. 12.12.1933 Testo Unico sulle acque e impianti elettrici, mediante l'esecuzione di potature dei rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti ovvero l'esecuzione di capitozature, sfrascamenti, potature e/o potature di ritorno di alberi cresciuti nella fascia di rispetto della Linea MT esistente, di tre metri e cinquanta di larghezza a partire dall'asse linea da ambo i lati, appresso specificata/e, destinati ad assicurare l'efficienza e la sicurezza della/e linea/e elettrica area esterna a 20000 V, descritta in oggetto, e per l'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;

SALVATA, la tutela economica del valore di macchiatico del materiale legnoso ritraibile dalle operazioni di **capitozzatura**, **sfrascamenti**, **potature** e/o **potature** di **ritorno** delle piante di specie diverse, effettivamente interferenti con i conduttori aerei della Linea MT previste nella **RELAZIONE TECNICA** altresì ogni indennità o canone, qualora dovuti, per effetto delle disposizioni recate dal R.D. n. 1755 12.12.1933 Testo Unico sulle acque e impianti elettrici, ai proprietari dei fondi attraversati dalla linea MT altresì al fine di non fare cosa alcuna che aggravi la servitù, solo per quanto riguarda la competenza dello scrivente;

Su conforme proposta formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di fattibilità resa dal funzionario preposto al competente ufficio, altresì allo stato degli atti a disposizione invero della medesima RELAZIONE TECNICA, si comunica,

PRESA ATTO

della richiesta di Nulla-Osta inerente il taglio la potatura di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti invero limitatamente alle operazioni di capitozzatura, sfrascamento, potatura e/o potatura di ritorno

Cosenza 87100 Via Monte San Michele n. 3

di alberi cresciuti nella fascia di rispetto della Linea MT esistente, di tre metri e cinquanta di larghezza a paritre dall'asse linea da ambo i lati, appresso specificata/e, destinati ad assicurare l'efficienza e la sicurezza della/e linea/e elettrica area esterna a 20000 V, descritta in oggetto, e per l'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità, così come previsto all' art. 121 del R.D. n. 1755 12.12.1933 Testo Unico sulle acque e impianti elettrici:

Procedimento Prot. n. 5330-13 Pos. V-1-A del 05 Agosto 2013 ☐ Competenza: Enel Unità Operativa Castrovillari ☐ linea MT 20 KV denominata "Mantinera", ricadente nel territorio di comuni di: Prala a Mare e San Nicola Arcella [CS].

A riguardo si rende chiaro che, ove ritenuto indispensabile, per eseguire altrimenti il taglio di piante intere o alberi radicati " ... omissis ... su terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo... omissis ...", costituenti bosco, così come definito dall'art. 2 del D. Lgs. 227/01 e dall'art.4 della L. R. n. 45/2012 o costituente bosco di neoformazione ai sensi dell' art. 5 delle PMPF, in vigore in Calabria, fermo restando ogni indennità e/o canone qualora dovuti al proprietario dei fondi attraversati da Linea MT e al fine di non fare cosa alcuna che aggravi la servitù e solo per quanto riguarda la competenza dello scrivente, si rende chiaro che i soggetti assegnati al taglio, devono essere individuati con numerazione progressiva su apposita sfaccettatura praticata al base del ceppo altresì contrassegnati con sigillo di martello forestale, esclusivamente da parte di tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo forestale, iscritto al relativo albo professionale altresì riportate su apposito piedilista, al fine di ottenimento della preventiva autorizzazione nei riguardi forestali e idrogeologici di competenza, della Regione Calabria.

Prima di dare inizio alle operazioni di capitozzatura, strascamento, potatura e/o potature di ritomo, deve essere comunicata alla Regione Calabria Area Territoriale Settentrionale Gestione Vincolo Idrogeologico di Cosenza, per ciascuna istanza, e volta per volta, la data di inizio lavori, le generalità e i recapiti del soggetto esecutore degli stessi nonché la nomina del DIRETTORE DEI LAVORI. Con la stessa comunicazione dovrà essere rimessa altresì copia del verbale di consegna dei lavori medesimi. Al fine della tutela del soprassuolo forestale presente nelle aree, attraversate dalla linea MT, interessata e per la migliore esecuzione delle predette operazioni, si fa carico al DIRETTORE DEI LAVORI designato, di controllare l' assoluta compatibilità dell'intervento con le disposizioni di legge in materia paesaggistica, recate dal D. Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Pena applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 1, lettera a.] e art. 3 della Legge 950/67 e ss. mm. ii. si fa obbligo alla Direttore del Lavori, di osservare e di far rispettare, in ogni caso, le disposizioni recate dall' art. 23 Tutela della biodiversità delle vigenti PMPF, nelle aree boscate attraversate dalla Linea MT oggetto di intervento, salvaguardando ove presenti siti di nidificazione di specie ornitiche o della fauna.

L'allestimento dei prodotti derivanti dalle attività di capitazzatura, strascamento, potatura e/o potatura di ritomo, e lo sgombero delle aree di pertinenza, deve essere effettuato rispettando scrupolosamente le restrizioni avvertite dall'art. 24 delle PMPF, adottando tutte le precauzioni necessarie per non causare danni al soprassuolo ed in particolare al novellame. Al fine dell'esbosco del materiale derivante dagli interventi dovranno essere considerate le limitazioni avvertite dall'art. 26 delle PMPF, avendo cura di non provocare l'innesco di fenomeni di dissesto. Attorno alle sorgenti d'acqua ove presenti nella zona interessata da intervento, per un raggio di 20 mt., l'esbosco dovrà avvenire senza l'uso di mezzi meccanici e comunque senza compromettere lo stato dei luoghi. Lo sgombero dell' area di intervento del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione deve compiersi il più prontamente possibile per evitare il rischio di incendi. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lettera d), e art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco e l'applicazione del regime sanzionatorio di cui alla Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 Gestione tutela valorizzazione del patrimonio forestale regionale.

Nell'esecuzione delle attività di che trattasi deve essere garantita, tra l'altro, la conservazione del suolo e la stabilità dei versanti e deve essere adottata ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell'area oggetto degli interventi nonché danni a persone o a cose, dei quali l'ENEL resterà comunque responsabile, tenendo sollevata la Regione Calabria da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi. Altresì devono essere garantite le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 25 delle P.M.P.F. sono fatti salvi, i percorsi delle piste esistenti e gli interventi di pulitura e pareggiamento delle stesse che non comportino movimento di terreno, altresì gli interventi mirati all'allontanamento delle acque e alla loro regimazione, per non causare l'innesco di fenomeni di dissesto. Non sono consentiti, invece, l'apertura di nuove strade e piste di servizio per l'esbosco del legname e/o interventi che comportino la modifica del tracciato di viabilità esistente o il suo allargamento. di cui al comma 1 e al comma 2 del medesimo art. 25, la cui eventuale realizzazione, è vincolata alla verifica della compatibilità della stessa con le disposizioni di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/04 e del DPR 380/2001 per quelle opere che abbiano rilevanza in base alla vigente normativa di pianificazione urbanistica.

Al termine delle attività di che trattasi, e per ciascun linea MT, dovrà essere presentata apposito "CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE". In caso di mancata presentazione di tale certificazione si applica la sanzione amministrativa di cui all'all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell' ammenda prevista dall'art. 26 del R.D. 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Al fine della tutela delle aree boscate attraversate dalla Linea MT, si fa riserva di dettare ulteriori prescrizioni durante lo svolgimento delle operazioni di capitozzatura, strascamento, potatura e/o potature di titorno, delle piante di specie diverse, effettivamente interferenti con i conduttori aerei della medesima Linea MT. Parimenti fa riserva di sospendere ogni attività nel caso in cui, su segnalazione della Direzione dei Lavori o dell'Autorità di Polizia Giudiziaria, vengano rilevate inosservanze alle prescrizioni impartite, alle PMPF, o alle leggi in materia forestale. In ogni caso i lavori non potranno essere ripresi fino a quando l' ENEL o l'avente causa invero il contravventore non avrà provveduto al versamento alla Regione Calabria della relativa sanzione amministrativa.

L'odierna presa atto, nei soli riguardi forestali e idrogeologici, non esclude i diritti di terzi, che devono essere salvati, rispettati e riservati, o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici e/o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. Avverte, a questo proposito, che nell'ambito delle pertinenze fluviali, sono valide le proibizioni di che stabilite dalla vigente normativa in materia. Per quanto non espressamente previsto nella stessa e nella Relazione Tecnica, esibita in atti, valgono e dovranno essere osservate tutte le disposizioni di legge in materia paesaggistica, forestale e ambientale. Allo stesso modo deve essere fatta salva la tutela economica del valore di macchiatico de materiale legnoso Cosenza 87100 Via Monte San Michele n. 3

Telefono 0984 899711 Fax 0984 71933

ritraibile dalle operazioni di capitozzatura, strascamenti, potatura e/o potature di ritorno delle piante di specie diverse, effettivamente interferenti con i conduttori aerei altresì ogni indennità o canone, qualora dovuti, per effetto delle disposizioni recate dal R.D. n. 1755 12.12.1933 Testo Unico sulle acque e impianti elettrici, ai proprietari dei fondi attraversati della Linea MT, ed al fine di non fare cosa alcuna che aggravi tale servitù.

Avverte che ove gli interventi di cui al R.D. 1755/33 verrebbero a ricadere nella proprietà di Comuni, della Regione, dello Stato o e di altri Enti pubblici, prima di dare inizio agli interventi previsti nella citata Relazione Tecnica deve essere chiesta ed ottenuta da parte di quest'ultimi la relativa autorizzazione altresì che al fine della tutela del valore di macchiatico del materiale legnoso ritraibile alle operazioni di capitozzatura, sfrascamento, potatura e/o potature di ntorno, delle piante e degli alberi interferenti con i conduttori aerei della Linea MT, in tali casi, deve essere rispettata la procedura prevista dal Capitolato d' Oneri di cui allo schema "B" allegato alle PMPF.

La durata dell'efficacia del presente provvedimento di presa atto è stabilita per l'anno silvano in corso, alla data del rilascio, e per quello successivo. Si rende chiaro a tale proposito che in presenza di particolari condizioni meteorologiche o cause di forza maggiore che rendano impossibile la prosecuzione delle operazioni di che, il Direttore del Lavori deve comunicare, per iscritto, la sospensione delle operazioni, e successivamente la loro ripresa che decorrerà a far data dalla comunicazione medesima, rimanendo immutato il termine di durata del provvedimento espresso. Corredata degli elaborati tecnici, vistati, dallo scrivente ufficio, unitamente ad ogni altro titolo abilitativo dovrà essere custodita sul luogo dei lavori dal soggetto autorizzato a eseguire gli interventi, a disposizione delle Autorità preposte, in caso di controlli. La mancata esibizione di tale documentazione, comporterà la sospensione automatico dell' efficacia della stessa, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

Nel caso di subentro nella titolarità della presa atto invero nel caso di trasferimento del diritto ad eseguire le operazioni di autorizzate, l'avente causa, deve chiedere all'Area Territoriale Settentrionale di Cosenza Gestione Vincolo Idrogeologico e dei Tagli boschivi la novazione della stessa a nome del subentrante, assumendo i relativi oneri.

Dichiarazioni mendaci o difformità, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici esibiti, implicano la responsabilità del proponente e del tecnico progettista, e, alla stessa stregua della violazioni delle prescrizioni impartite, rendono comunque nulla, l'autorizzazione di competenza, data da questo ufficio.-

Fatte salve le attribuzioni alla Regione di cui al DPR 616/77, per semplificare l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni circa l'esatta applicazione della prescrizioni impartite ed al fine di concorrere alla difesa del patrimonio forestale, alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, fa carico alla società concessionaria e alla DD. LL. di inoltrare ogni comunicazione, utile, correlata al presente provvedimento, oltre che a quest' Area Territoriale Settentrionale, anche al competente Corpo Forestale dello Stato, al quale sono attribuite, tra l'altro, le funzioni di rilievo nazionale riguardanti l'esercizio dell' attività di controllo del territorio, assegnategli dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

L' odierno provvedimento si riferisce esclusivamente alla competenza rivestita nell' ambito della sfera di influenza dell'Area Territoriale Settentrionale di Cosenza, con riferimento al campo di applicazione delle PMPF, in vigore in Calabria, tenuto conto che, per come stabilito al comma 9. dell'art. 40 delle PMPF, per le aree boscate che ricadono nel territorio di più aree territoriali devono essere presentate separate istanze ad ogni Servizio competente per territorio.

Lo stesso, viene altresì inviato a fini informativi ai comuni i cui territori sono attraversati dalle Linee MT in epigrafe, ai fini della pubblicazione, dello stesso, al rispettivo Albo Pretorio, e per giorni 15 consecutivi.

Ref. Rdp. D.ssa L. Nicoletti